

Città di Albano Laziale

Prot Uscita del 18/07/2011 nr. 0032479/OR0269
Classifica: Vili.IV



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

(Prov. Di Roma)

SETTORE III SERVIZIO I COMMERCIO ED ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

IL SINDACO

Vista la L.R. 29 novembre 2006 n.21 che disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 ,n.1 che detta disposizioni attuative ed integrative della Legge Regionale 29 novembre 2006 n.21;

Considerato che il comma 1 dell'art. 17 della predetta L.R. 21/2006 così come modificato dalla L.R. 19/2008 , recita che:" I comuni , previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali , maggiormente rappresentative a livello provinciale , nonché' delle organizzazioni dei consumatori, determinano l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione;

Ritenuto , di dover provvedere ad una generale disciplina degli orari di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Preso atto dei pareri delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali , maggiormente rappresentative a livello provinciale , nonché' delle organizzazioni dei consumatori giusto verbale della riunione del 07-07-2011 ;

Visto il T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n.773;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche

ORDINA

1) Che gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale disciplinati dalla normativa regionale in premessa indicata , sono fissati come segue:

FASCE ORARIE DI APERTURA GIORNALIERA

Gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi , determinano gli orari dei propri esercizi nel'rispetto delle seguenti fasce orarie giornaliere di apertura:

- a) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata non congiuntamente all'intrattenimento e svago:
tra le ore 4,00 antimeridiane e le ore 2,00 del giorno successivo.
- b) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività (non prevalente) di intrattenimento e svago:
tra le ore 4,00 antimeridiane e le ore 2,00 del giorno successivo.
- c) Esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago (sale da ballo, discoteche, locali notturni e locali simili) nei quali viene esercitata congiuntamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
tra le ore 15,00 pomeridiane e le ore 04,00 del giorno successivo.
- d) Sale pubbliche da gioco:
tra le ore 10,00 antimeridiane e le ore 24,00.

Gli esercenti determinano gli orari dei propri esercizi, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito.

I titolari di esercizi di somministrazione:

- hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile;
- possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione del cartello di cui sopra;
- possono effettuare la chiusura intermedia.

Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (pizzerie per asporto, , kebab, gelaterie ecc.) devono rispettare gli orari previsti alla lettera a) .

Le gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande devono rispettare l'orario previsto alla lettera a).

Gli orari per la diffusione della musica all'interno dei locali e' disciplinata nel seguente modo :

Per gli esercizi di cui alla lettera a) tra le ore 07,00 antimeridiane e le ore 23,00.

Per gli esercizi di cui alla lettera b):

nelle giornate da domenica fino a giovedì tra le ore 07,00 e le ore 24,00.

Nelle giornate di venerdì e sabato tra le ore 07,00 e le ore 01,00 del giorno successivo.

Per gli esercizi di cui alla lettera c) gli orari coincidono con gli orari di apertura e chiusura.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.6 comma 1 lett. c), d), e), f), g), h), i) ed l).

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art 6 comma 1 lett. b) ed m) devono osservare gli orari di servizio delle delle attività principali.

Lo svolgimento dell' attività deve essere tale da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di cui all'art.20 della L.R. 21/2006 e successive modifiche.

- 2) Di revocare l'Ordinanza Sindacale n.210 del 18 luglio 1995;
- 3) Di disapplicare il punto 3 dell'Ordinanza Sindacale n.327 del 1992 sulle attività rumorose ed incombode, relativamente alla dicitura "pubblici esercizi".

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza si può presentare ricorso:

-entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale

MS/PA

